



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

ORDINANZA N° 27/2010

Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Caorle:

VISTA l'Ordinanza n. 02/95 in data 30 gennaio 1995 di questo Ufficio relativa al divieto di balneazione, al transito ed alla velocità nei canali e nelle foci ricadenti nell'ambito di giurisdizione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla revisione della citata ordinanza sulla base di valutazioni mirate al miglioramento delle norme ed all'adeguamento delle stesse alla nuova configurazione della circoscrizione marittima a seguito dell'elevazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Jesolo al rango di Ufficio Circondariale Marittimo a seguito dell'emanazione del D.P.R. 01/02/2006 n. 89;

RITENUTO NECESSARIO emanare disposizioni per la sicurezza portuale e della navigazione ed alla contestuale tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree demaniali marittime di giurisdizione;

RITENUTO NECESSARIO individuare prescrizioni per scongiurare pericoli e prevenire potenziali rischi nelle aree ricomprese negli ambiti demaniali marittimi ricadenti sotto la giurisdizione di questo Ufficio, individuate con D.M. 15 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. n° 257 del 27.9.1976, con cui sono stati fissati i limiti fra demanio marittimo e demanio idrico alle foci dei fiumi e dei corsi d'acqua comunicanti con il mare nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia e di seguito indicate per questo Circondario:

A) FOCE DEL LIVENZA: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume, tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale dell'Orologio;

B) FOCE DEL CANALE NICESOLO — PORTO FALCONERA: le acque comprese fra il mare, porto Falconera ed il canale Nicesolo fino alla linea ortogonale all'asse del canale stesso, tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale Riello;

C) FOCE DEL CANALE DEI LOVI, PORTO BASELEGHE, CANALE DI LUGUGNANA: lo specchio acqueo compreso fra il mare ed il limite meridionale del canale costituente la cosiddetta "litoranea Veneta";

D) FOCE DEL TAGLIAMENTO: le acque comprese fra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume. tracciata in corrispondenza del lato meridionale dell'idrovia esistente sulla sponda sinistra del fiume;

VISTO Il decreto del magistrato alle Acque di Venezia in data 8 febbraio 1938, la cui validità è stata confermata del predetto Ufficio con foglio n.11508 dell'11 novembre 1977;

TENUTO CONTO che la presenza di massi naturali di varie forme e dimensioni posizionali in modo irregolare lungo i moli, costituiscono potenziale causa di eventi pregiudizievoli per l'incolumità di tutti coloro che dovessero transitarvi e/o sostarvi, in quanto non sono per loro natura idonei né tanto meno destinati al passaggio in sicurezza dei pedoni, anche a causa della superficie degli stessi resa particolarmente scivolosa dalla continua esposizione all'acqua del mare;

VISTE le risultanze ed il verbale dell'incontro tenutosi presso questo Comando in data 04 marzo 2010 con rappresentanti della Regione Veneto — servizio dei Genio Civile e del Comune di Caorle — Settore Servizi Tecnici;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico diportistiche e ricreative connesse;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni che contemplino il divieto balneazione. la disciplina del transito e della velocità dei mezzi nautici, del transito sui moli e dell'accesso ai massi di rinforzo di moli e canali demaniali marittimi e di tutte le attività connesse ai pubblici usi del mare alle foci dei fiumi e sui corsi d'acqua comunicanti con il mare nell'ambito dei Circondario Marittimo di Caorle come sopra individuato;

VISTI gli art. 17, 30, 79, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

ART. 1

(Divieto di balneazione)

Nelle acque demaniali marittime portuali e delle foci dei fiumi e dei canali comunicanti con il mare, così come delimitati dal D.M. 15 gennaio 1976 in premessa citato, sono permanentemente vietate la balneazione, le immersioni subacquee e tutte le altre attività similari ed assimilabili diverse dalla navigazione.

Tale divieto si estende alle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti corsi d'acqua fino ad una distanza di 200 metri, misurata dai moli delimitanti le foci, ovvero dalle estremità più avanzate verso il mare dei canali, degli argini o delle golene nonchè entro 10 (dieci) metri lato spiaggia.

ART. 2

(Transito e velocità alle foci e nei canali comunicanti con il mare)

Nei canali e alle foci demaniali marittime comunicanti con il mare — così come individuati nella premessa della presente ordinanza - è vietata la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività non strettamente connessa alla navigazione per il trasferimento diretto da e verso il mare.

Tutte le unità in entrata/uscita dai canali e dalle foci comunicanti con il mare devono avere una velocità di sicurezza relativa non superiore **a tre nodi (circa 5.5 km/h)** osservando le regole di rotta, di precedenza e di segnalazioni prescritte dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modifiche (Colreg).

A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento e che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità in navigazione.

Alle piccole unità a vela (natanti) con motore ausiliario, solo in casi particolari valutati di volta in volta dal responsabile della conduzione e per garantire la stabilità dell'unità, è consentito di navigare con l'utilizzo della sola vela di prua infierita, mantenendo il motore sempre in moto e pronto all'uso.

Tutte le unità in navigazione nelle acque demaniali marittime di cui al precedente art. 1, devono navigare con prudenza e secondo i canoni dell'arte marinaresca seguendo rotte dirette, facendo sempre uso del motore anche se la propulsione principale è a vela e tenendosi, per quanto praticabile, sempre al limite di destra del canale rispetto alla propria rotta.

E' fatto divieto assoluto di transitare alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare e interessate da navigazione da e per il mare alle unità con propulsione esclusivamente "a remi". Queste ultime, qualora appartenenti ad associazioni/gruppi sportivi ed in caso di attività di allenamento dei propri soci. potranno transitare nelle zone di cui all'art.1 solo se scortate/accompagnate e/o trainate e comunque sotto continua vigilanza da parte di una o più unità a motore previo nulla osta da parte della sala operativa di questo Comando (anche mediante VHF).

Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo è comunque vietata la navigazione con natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati (tipo OPTIMIST, LASER ecc) se non trainati da unità a motore e a piccoli natanti (tipo fole, pattini, mosconi, canoe, mosconi, lance, nonché pedalò e simili (elencazione esemplificativa e non esaustiva)

ART. 3

(Manovre di ingresso/uscita delle unità)

I conduttori di unità navali hanno l'obbligo di valutare, secondo i canoni dell'arte marinaresca, relazione alla situazione batimetrica dei fondali, al pescaggio della propria unità ed alle condizioni meteomarine in atto. che le manovre di ingresso/uscita nel/dai porti. nelle/dalle foci e nei/dai canali comunicanti con il mare nell'ambito dei Circondario Marittimo di Caorle siano tali da non compromettere la sicurezza dell'unità e/o mettere in pericolo le unità stesse, gli equipaggi e le persone comunque presenti a bordo.

I conduttori di unità navali hanno altresì [obbligo di verificare che gli spazi di manovra, di evoluzione e le caratteristiche dimensionali degli specchi acque' destinati al transito da/verso il mare siano compatibili con le quelle costruttive, evolutive e di conduzione della propria unità.

Considerate le particolari caratteristiche geomorfologiche dei fondali presenti alle imboccature d'accesso dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Caorle, sempre soggetti a forti variazioni e/o interrimenti, è fatto obbligo ai conduttori delle unità consultare gli eventuali Avvisi di pericolosità emessi da questo Ufficio Marittimo, il Portolano e gli Avvisi ai naviganti rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere accertando, di volta in volta, prima di entrare/uscire dalle suddette aree, a mezzo della strumentazione disponibile a bordo, che i livelli dei battenti d'acqua presenti lungo i predetti canali d'ingresso siano tali da garantire il transito in sicurezza.

Tenuto altresì conto delle attribuzioni di cui agli articoli 295 e 298 del Codice della Navigazione, i conduttori di unità navali non dovranno effettuare manovre in entrata o in uscita se non dopo aver accertato il sussistere delle condizioni di sicurezza ritenute necessarie.

ART. 4

(Formalità di arrivo e partenza e comunicazioni delle unità commerciali e da traffico)

Comandanti delle unità commerciali e da traffico (escluse quindi imbarcazioni da pesca da diporto) in arrivo nei porti di giurisdizione dovranno:

- procedere alle formalità di arrivo/partenza prescritte dalle norme vigenti;
- comunicare, all'arrivo, via VHF CH 16 o telefonicamente alla Centrale Operativa di questo Ufficio Marittimo il nome dell'unità, il tipo di operazione da effettuare, nonché il porto di provenienza, il termine delle operazioni di ormeggio, il numero dei passeggeri presenti a bordo e/o il carico trasportato.

All'atto della partenza devono altresì, con le stesse modalità, comunicare l'orario di scostamento dall'ormeggio, la destinazione nonché il numero dei passeggeri presenti a bordo e/o il carico trasportato.

ART. 5

(Divieto di transito, fermata e sosta di mezzi lungo i moli e le sponde di canali demaniali marittimi)

E' fatto assoluto divieto di transito, sosta e fermata con qualunque mezzo (veicoli, cicli, motocicli, velocipedi e mezzi simili o assimilabili) lungo i moli, i muri di sponda, i muri di contenimento delle foci e dei canali demaniali marittimi presenti nelle aree di giurisdizione di questo Ufficio (così come individuate nella premessa della presente ordinanza) siano esse delimitati o no da massi e/o scogliere fatta eccezione per:



- mezzi di soccorso/emergenza;
- mezzi appartenenti a forze dell'ordine/di polizia in servizio;
- mezzi autorizzati dall'Autorità Marittima e dai Comuni costieri per interventi sulle aree in questione;
- mezzi destinati alla pulizia e appartenenti a ditte appaltatarie dei relativi servizi.

ART. 6

(Accesso e transito pedonale lungo moli della foce de fiume Livenza e sui muri di sponda e gli argini)

Tenuto conto delle risultanze dell'incontro - in premessa citato - tenutosi presso questo Comando con rappresentanti della Regione Veneto (Servizio del Genio Civile), **è consentito esclusivamente il transito pedonale** - sotto la diretta e personale responsabilità di chi vi accede - lungo i moli alla foce del fiume Livenza oggetto di intervento di adeguamento e manutenzione.

E' fatto invece assoluto divieto di oltrepassare i camminamenti pedonabili, scavalcarli per transitare, sostare, fermarsi sui massi di contenimento e di rinforzo o sugli accumuli sabbiosi di varie dimensioni e forme posizionati per la protezione delle opere marittime e per la delimitazione di argini, foci e canali comunicanti con il mare.

Le zone oltre le quali è pericoloso transitare/sostare/fermarsi di cui al precedente punto sono individuate, ove presente, con una striscia gialla continua.

Con particolare riguardo alla **foce del fiume Livenza**, è fatto altresì assoluto divieto di posizionare sui moli e sulle aree destinate al transito pedonale qualunque attrezzatura mobile (sedie/sgabelli/attrezzi da pesca, ecc) che possa creare ostacolo al transito pedonale.

ART. 7

(Traghetto di collegamento sponde del fiume Livenza)

Le unità in navigazione per l'entrata e l'uscita dal fiume Livenza dovranno prestare massima attenzione e navigare a distanza di sicurezza nei periodi e nelle fasce orarie in cui il canale è interessato dal transito del traghetto di collegamento tra le sponde denominato "S. Margherita" ed iscritto nei registri tenuti da questo Comando al n. "3VE586".

Tali unità, come lo stesso traghetto, dovranno navigare e manovrare garantendo scrupolosa osservanza delle regole contenute nel regolamento Internazionale del 1972,

e successive modifiche, per evitare gli abbordi in mare e comunque nel rispetto delle regole dettate dal buon senso e dalla perizia marinaresca.

ART. 8

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza, che entra in vigore alle ore 08.00 del 15 giugno 2010, sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 02/1995 di questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 30 gennaio 1995 ed ogni altra disposizione in contrasto o non compatibile con le norme nella stessa contenute.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
- b) ai sensi dell'art. 53 del D. l.vo 171/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- c) negli altri casi. autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie illecite, ai sensi degli artt. 1164, 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la stessa, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni di giurisdizione. ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate (Regione Veneto, Provincia di Venezia. Magistrato alle Acque. Ispettorato di Porto.ecc);
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.caorle.guardiacostiera.it;
- d) invio ai concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, associazioni di pesca sportiva, cooperative di pesca, armatori di motonavi trasporto passeggeri, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente. in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale ed ai propri associati.

Caorle, lì 07 giugno 2010

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Marcello MONACO